



Prefettura di Reggio Emilia Ufficio territoriale del Governo

AREA II - S.E.

Reggio Emilia, data del protocollo

Ai Sigg. ri Sindaci dei Comuni
della Provincia

LORO SEDI

Ai Sigg. ri Segretari Comunali dei
Comuni della Provincia

LORO SEDI

Al Sig. Presidente dell' Ufficio
Centrale Circoscrizionale
c/o il Tribunale di

REGGIO EMILIA

Al Sig. Questore di

Al Sig. Comandante Provinciale dei
Carabinieri di

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di

REGGIO EMILIA

Ai Partiti e Gruppi Politici

LORO SEDI

E-Mail

OGGETTO: Elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna di domenica 26 gennaio 2020. Propaganda elettorale.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la Regione Emilia-Romagna con nota n.PG/2019/931037 del 23.12.2019, ha richiamato le vigenti disposizioni in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Al riguardo si riportano le indicazioni di massima già espresse dal Ministero dell'Interno in occasione di precedenti consultazioni elettorali.



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

1. Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 27 dicembre 2019, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

2. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 27 dicembre 2019, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

3. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

4. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

Al riguardo, si rappresenta che la Commissione Parlamentare per l'Indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha reso noto che alle elezioni in oggetto si applicano le disposizioni di cui alla propria delibera del 26 novembre 2019 (G.U. n. 289 del 10 dicembre 2019), recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Emilia Romagna e Calabria, indette per il giorno 26 gennaio 2020”*.

Analogamente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha richiamato, per le elezioni del 26 gennaio p.v., le disposizioni contenute nella propria delibera n. 464/19/CONS, (G.U. n. 289 del 10 dicembre 2019) diramata per le medesime elezioni regionali dell'Emilia Romagna e della Calabria di domenica 26 gennaio 2020.

5. *Inizio del divieto di propaganda*

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 25 gennaio 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

6. *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici*

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 11 gennaio 2020 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio territoriale del Governo

L'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 26 gennaio 2020), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Vogliono i Sigg. Sindaci dare notizia del contenuto della presente circolare agli ufficiali elettorali e alle forze politiche locali.

Si porta quanto sopra a conoscenza delle SS. LL. relativamente ai profili di rispettiva competenza o interesse ai fini della piena osservanza delle relative prescrizioni.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO
ELETTORALE PROVINCIALE
VICE PREFETTO
(Dott. Giorgio Orrù)